

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 145/CGF – RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2011

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELL’A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. AL CALCIATORE PIANTELLA LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)**

La società Real Insubria Calcio GS 74 ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento di svincolo ex art.32 bis N.O.I.F. disposto dal Comitato Regionale Lombardia nei confronti del calciatore Luca Piantella, che ne aveva fatto richiesta, assumendo che l’istanza inoltrata dal calciatore non era pervenuta alla società ricorrente nei termini previsti dall’art.32 bis N.O.I.F.. Per tale motivo ha chiesto, come mezzo al fine, di reintegrare il Piantella nella lista tesserati del Real Insubria Calcio GS 74.

La Commissione Tesseramenti con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, riscontrato dall’esame degli atti, che l’istanza di svincolo per decadenza del tesseramento era stata inoltrata regolarmente alla società di appartenenza, nel rispetto dei termini previsti dall’art.32 bis N.O.I.F. e del requisito anagrafico del compimento del venticinquesimo anno di età del calciatore, rigettava il reclamo.

Avverso tale decisione, in data 20.9.2010 ha proposto reclamo la società Real Insubria Calcio GS 74 deducendo che lo svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore Luca Piantella ex art.32 bis N.O.I.F. non sarebbe rituale non avendo il Piantella notificato alla società di appartenenza i documenti necessari allo svincolo.

Il ricorso che presenta evidenti profili di inammissibilità, attesa la sua genericità, è comunque infondato.

La censura della società Insubria avverso la delibera della Commissione Tesseramenti che ha riconosciuto la legittimità dello svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore Luca Piantella ex art.32 bis N.O.I.F. è priva di fondamento perché agli atti del procedimento è allegata la ricevuta della raccomandata con A/R inviata in data 6.7.2010 alla sede della società di appartenenza, via Manzoni 5 del comune di Gazzada (Varese).

Peraltro la ricorrente introduce in ammissibilmente un motivo nuovo di censura perché lamenta la mancata notifica “dei documenti necessari allo svincolo”, laddove in prime cure aveva dedotto il mancato rispetto dei termini previsti dal citato art.32 bis.

D’altra parte non è dato comprendere i motivi della doglianza, posto che la società Insubria, senza alcun pregiudizio, ha avuto modo di impugnare presso l’organo di giustizia competente il provvedimento di svincolo del Comitato Regionale Lombardia L.N.D..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Insubria Calcio GS 74 di Gazzata Schianno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. AL CALCIATORE GUIDALI MARCO** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)

La società Real Insubria Calcio GS 74 ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento di svincolo ex art.32 bis N.O.I.F. disposto dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D. nei confronti del calciatore Marco Guidali, che ne aveva fatto richiesta, assumendo che l'istanza inoltrata dal proprio tesserato non era pervenuta alla società ricorrente nei termini previsti dall'art.32 bis N.O.I.F.. Per tale motivo ha chiesto, come mezzo al fine di reintegrare il Guidali nella lista tesserati della società.

La Commissione Tesseramenti, con il comunicato ufficiale di cui in epigrafe, riscontrato dall'esame degli atti che l'istanza di svincolo per decadenza del tesseramento era stata inoltrata regolarmente alla società di appartenenza, nel rispetto dei termini previsti dall'art.32 bis N.O.I.F. e del requisito anagrafico del compimento del venticinquesimo anno di età del calciatore, rigettava il reclamo.

Avverso tale decisione, in data 20.9.2010 ha proposto reclamo la società Real Insubria GS 74, deducendo che lo svincolo per decadenza del calciatore Marco Guidali ex art.32 bis N.O.I.F. non sarebbe rituale non avendo il Guidali notificato alla società di appartenenza i documenti necessari allo svincolo..

Il ricorso che presenta evidenti profili di inammissibilità, attesa la sua genericità, è comunque infondato.

La censura della società Insubria avverso la delibera della Commissione Tesseramenti che ha riconosciuto la legittimità dello svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore Marco Guidali ex art. 32 bis N.O.I.F. è priva di fondamento perché agli atti del procedimento è allegata la ricevuta della raccomandata con A/R inviata in data 9.7.2010 alla sede della società di appartenenza, via Manzoni 5 del Comune di Gazzada (Varese).

Pertanto la ricorrente introduce inammissibilmente un motivo nuovo di censura perché lamenta la mancata notifica "dei documenti necessari allo svincolo", laddove in prime cure aveva dedotto il mancato rispetto dei termini previsti dal citato art. 32 bis..

D'altra parte non è dato comprendere i motivi della doglianza, posto che la società Insubria, senza alcun pregiudizio, ha avuto modo di impugnare presso l'organo di giustizia competente il provvedimento di svincolo del Comitato Regionale Lombardia L.N.D..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Insubria Calcio GS 74 di Gazzata Schianno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL C.S. BOSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ANGELO LUCA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

Con atto del 16.11.2010 la società C.S. Bosa interponeva rituale appello avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale la Commissione Tesseramenti, annullava il tesseramento del calciatore Di Angelo Luca in favore della società Bosa sull'assunto della mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale sull'allora minore Di Angelo Luca.

Sostiene la reclamante, nella contumacia del calciatore Di Angelo Luca, che la richiesta di tesseramento costituirebbe atto di ordinaria amministrazione ed in quanto tale valido anche se sottoscritto da uno soltanto dei genitori.

Il caso in esame ripropone l'annoso problema della rappresentanza genitoriale in relazione alla sottoscrizione del tesseramento di figlio minore.

Un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte qualificava il tesseramento quale atto di straordinaria amministrazione degli interessi del minore, per la validità del quale, necessitava la firma di entrambi i genitori.

Più recente orientamento, da ritenersi però ormai consolidato, ascrive il tesseramento alla categoria degli atti di ordinaria amministrazione e ritiene per l'effetto, che possa essere posto in essere anche in via disgiunta dal padre o dalla madre, sicché, è sufficiente la firma di un solo genitore per ritenere l'atto valido ed efficace.

La fattispecie dedotta non ha alcun peculiare elemento che possa indurre a diverse interpretazioni, per cui, sussistendo la firma di uno dei genitori, deve ritenere fondato e meritevole di accoglimento il proposto reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal C.S. Bosa di Bosa (Oristano) annulla l'impugnata delibera ripristinando il tesseramento del calciatore Luca Di Angelo in favore della società C.S. Bosa.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 10.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE SANTARELLI GIORGIO IN DATA 3.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 5.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)**

La S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha avanzato reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010) che, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Santarelli Giorgio, aveva dichiarato valido il contratto stipulato in data 10.3.2010 tra il medesimo e la suddetta società.

I fatti di causa si possono sintetizzare, tenuto conto della loro cronologia, come segue.

In data 10.3.2010 il calciatore Giorgio Santarelli, già legato alla S.S. Cavese 1919 S.r.l., in forza di precedente contratto di durata semestrale stipulato in data 25.1.2010, e non oggetto di contestazione, stipulava con la medesima società un nuovo contratto di prestazione sportiva che, mantenendo ferma la durata del rapporto, stabiliva un compenso lordo superiore a quello precedentemente pattuito.

In mancanza del deposito da parte della società presso la competente Lega, vi provvedeva il Santarelli in data 5.5.2010.

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento del 25.6.2010, riteneva di non convalidare il suddetto contratto, ritenendolo nullo ad ogni effetto in quanto riportante importo decisamente superiore al precedente documento ed essendo già stato ratificato il precedente contratto economico.

Contro tale provvedimento il Santarelli avanzava reclamo alla Commissione Tesseramenti, formulando richiesta di annullamento del diniego del Visto di Esecutività e conseguente declaratoria di validità del contratto *de quo*.

In tale reclamo il Santarelli, dopo aver argomentato, ad avviso di questa Corte correttamente, in ordine alla competenza dell'Organo adito, poneva come argomento principale alla base del suo reclamo l'avvenuta decadenza per la Lega Italiana Calcio Professionistico dal potere di convalida del contratto in oggetto, in quanto, nel caso di specie, erano già trascorsi i trenta giorni previsti dal comma 2 art. 3 dell'Accordo Collettivo, con conseguente già avvenuto rilascio del Visto di Esecutività per decorso de termine.

L'intervenuta decadenza dal potere, avrebbe determinato un vizio insanabile del provvedimento di mancata convalida del contratto.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Lega Italiana Calcio Professionistico sarebbe incorsa in eccesso/sviamento di potere in quanto aveva addotto a sostegno del proprio provvedimento di diniego considerazioni alla stessa non consentite.

Da parte sua la S.S. Cavese 1919 S.r.l., costituitasi nel giudizio innanzi alla Commissione Tesseramenti, sosteneva la legittimità dell'impugnato provvedimento sulla base dell'esistenza di seri e

fondati elementi ostativi alla regolarità ed esecutività del contratto in oggetto, sostenendo da un lato che l'intervento della Lega Italiana Calcio Professionistico non deve limitarsi alla legittimità formale del documento ma deve investire anche e soprattutto gli aspetti sostanziali, e dall'altro, che il termine di cui al comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio.

La Commissione Tesseramenti nella riunione del 16.9.2010, in accoglimento del reclamo proposto dal Santarelli, dichiarava valido il contratto stipulato in data 10.3.2010 tra lo stesso e la società S.S. Cavese 1919 S.r.l., sulla base di una assoluta mancanza di preclusione per le parti di avvalersi della propria autonomia contrattuale e di modificare i precedenti accordi in accordi in senso migliorativo o peggiorativo per i contraenti ed in considerazione del fatto che la società resistente non aveva mai dedotto in maniera esplicita la mancanza di autenticità della sottoscrizione.

Avverso tale pronunciamento della Commissione Tesseramenti la S.S. Cavese 1919 S.r.l. proponeva reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, sostenendo, in aggiunta a quanto dedotto in primo grado, la rilevabilità nel documento contrattuale di irregolarità tali da inficiare *ex tunc* la validità e/o efficacia dello stesso, in particolare l'indicazione della data con grafia completamente diversa rispetto al resto dell'atto nonché una anomala ed illogica sovrapposizione dell'accordo de quo ad altro precedente.

In sintesi la società ricorrente fa discendere da una presunta diversità di grafia nell'indicazione della data rispetto al resto dell'atto, una incertezza in ordine alla stessa con conseguenti ripercussioni sulla tempestività del deposito presso la Lega competente.

Inoltre, sostiene la stessa società che l'anomala sovrapposizione del contratto in questione ad altro intercorrente tra le parti determinerebbe una illogicità ed incoerenza del contratto stesso.

Da parte sua, il Santarelli nelle controdeduzioni chiede il rigetto del reclamo, riproponendo le argomentazioni poste nel giudizio davanti alla Commissione Tesseramenti in ordine all'intervenuta decadenza della Lega Italiana Calcio Professionistico dal potere del diniego del visto di esecutività e contestando le argomentazioni di controparte in ordine alla supposta irregolarità del contratto ed illogicità ed incoerenza dello stesso.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, procede in via preliminare all'esame dell'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla carenza di potere della Lega Italiana Calcio Professionistico nell'emanazione del provvedimento oggetto di impugnativa innanzi alla Commissione Tesseramenti.

Ritiene codesta Corte che l'eccezione di illegittimità ed inefficacia del provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico del 25.6.2010, che negava la convalida del contratto di cui è causa e lo dichiarava nullo ad ogni effetto, vada accolta, in quanto il dettato del comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo, stipulato in attuazione dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981 n. 91, prevede che, in mancanza di pronuncia entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il contratto si intende approvato.

Nel caso di specie, il contratto stipulato in data 10.3.2010 è stato depositato dal Santarelli, nell'inerzia della società, in data 5.5.2010 e, conseguentemente, decorsi i trenta giorni da tale data, il contratto ha prodotto tutti i suoi effetti.

Il provvedimento di mancata approvazione è intervenuto in data 25.6.2010, oltre, quindi, il termine previsto dal comma 2 art. 3 dell'Accordo Collettivo.

Ritiene questa Corte che, approvato il contratto per il decorso del tempo, sia precluso alla Lega competente ricorrere allo strumento del diniego di convalida per far valere eventuali vizi del tesseramento, ma che la stessa debba ricorrere, a tal fine, agli altri strumenti concessi dall'Ordinamento Federale.

In ogni caso, il reclamo della S.S. Cavese 1919 S.r.l. non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto fondato su motivi non fatti valere innanzi alla Commissione Tesseramenti e, pertanto, inammissibile ai sensi del comma 3 art. 37 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 1.4.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE MAIORANO STEFANO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

Con ricorso in data 10.12.2010, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha adito questa Corte chiedendo che, in riforma della impugnata delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 8/D del 17.9.2010, fosse dichiarata la nullità del contratto intercorso in data 1.4.2010 con il calciatore Stefano Maiorano.

A sostegno del suo gravame, la ricorrente espone le medesime deduzioni già formulate dinanzi alla Commissione Tesseramenti e da questa rigettate con motivazione a giudizio di questa Corte logica e condivisibile e dalla quale, pertanto, non si ha ragione di discostarsi, anche in ragione del fatto che di essa la S.S. Cavese lamenta genericamente l'ingiustizia senza però essere in grado di prospettare alcun profilo di illegittimità.

Il tornare a sollevare in questa sede, come dalla ricorrente già fatto dinanzi alla Commissione Tesseramenti, con riferimento all'art. 3 dell'Accordo Collettivo tra la F.I.G.C. – L.N.P. e Lega Professionisti Serie C - e l'A.I.C., meri quanto generici dubbi sulla data di sottoscrizione del contratto *sub iudice* quale riflesso della eccepita presunta diversità tra la grafia con la quale risulta apposta tale data e quella di redazione della restante parte dell'accordo, non costituisce, neppure in astratto, proposizione di un motivo di nullità del contratto datato 1.4.2010, ben potendo un accordo essere steso o completato in parte da uno ed in parte dall'altro contraente o addirittura da un terzo, con il loro consenso. E ciò è quanto non può escludersi essere accaduto nella fattispecie, in difetto assoluto di qualsivoglia ulteriore deduzione di fatto da parte della Cavese e, circostanza non trascurabile, alla luce della scrittura privata *inter partes* sempre in data 1.4.2010 prodotta dal Maiorano, sulla quale nessuna controdeduzione è stata peraltro resa dalla reclamante, né in primo né in secondo grado.

Né, di per sé, costituisce comportamento illogico o illegittimo, come vorrebbe la Cavese, quello di pattuire un diverso compenso economico mediante un nuovo accordo, essendo tale eventuale ulteriore pattuizione, come correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti, espressione della autonomia contrattuale delle parti, meritevole di tutela nell'ordinamento federale se manifestatasi nel rispetto delle modalità e delle forme previste dall'Accordo Collettivo.

La rilevata infondatezza del reclamo esime dalla disamina della eccezione di relativa nullità, per mancata notifica, formulata dal Maiorano, ai danni del quale, in ogni caso, non risulta intervenuta alcuna violazione del diritto di difesa, tenuto conto del fatto che il calciatore ha rassegnato memoria difensiva e preso parte, per il tramite del suo legale, alla discussione del reclamo nella riunione del 12.1.2011.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 23.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE RUSSO FRANCESCO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

Con ricorso in data 10.12.2010, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha adito questa Corte chiedendo che, in riforma della impugnata decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 8/D del 17.9.2010, fosse dichiarata la nullità del contratto intercorso in data 23.3.2010 con il calciatore Francesco Russo.

A sostegno del suo gravame, la ricorrente, oltre ad esporre le medesime deduzioni già formulate dinanzi alla Commissione Tesseramenti e da questa rigettate con motivazione, lo si anticipa, a giudizio di questa Corte logica e condivisibile, solleva un unico profilo di illegittimità della decisione impugnata concernente la erroneità della delibazione con la quale la Commissione

Tesseramenti ha rilevato il mancato disconoscimento, nelle forme e nei modi di legge, della sottoscrizione del contratto *sub iudice* da parte della Cavese.

In particolare, al riguardo, la reclamante rileva che l'ordinamento federale non porrebbe termini, né modi e forme, ai sensi dei quali operare il disconoscimento di una sottoscrizione, con la conseguenza che la apocrifia della firma del contratto 23.3.2010, eccepita dalla Cavese non nel reclamo dinanzi alla Commissione Tesseramenti ma nelle c.d. "Note integrative al reclamo" rassegnate in replica alle controdeduzioni del Russo che, per l'appunto, si è difeso osservando, tra l'altro, il mancato disconoscimento della firma del contratto da parte della società Cavese, sarebbe tempestiva ed ammissibile, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata.

Nelle sue controdeduzioni dinanzi a questa Corte, il Russo contesta preliminarmente la competenza della Commissione Tesseramenti adita dalla Cavese e quindi la inesistenza, tardività ed inammissibilità del disconoscimento della firma del contratto da essa operato, concludendo per il rigetto per infondatezza del reclamo.

Il reclamo è infondato.

La Corte rileva, in primo luogo, che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto in esame operato dalla Cavese solo nell'atto denominato "Note integrative al reclamo" è effettivamente tardivo e comunque costituisce una inammissibile e vietata *mutatio libelli*, poiché introduce nel giudizio già instaurato una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente (*ex multis* Corte di Cassazione n. 7524/2005) rispetto a quello dedotto dalla Cavese a supporto delle domande di nullità formulate con il reclamo. In particolare, la nullità del contratto 23.3.2010 nell'originario reclamo era stata erroneamente affermata dalla Cavese, come condivisibilmente ritenuto dalla Commissione Tesseramenti, con esclusivo riferimento a generici dubbi sulla data di sottoscrizione del citato contratto, dubbi effettivamente privi di pregio giuridico secondo questa Corte, in quanto avanzati sulla scorta della eccepita presunta diversità tra la grafia della indicazione della data e quella caratterizzante la redazione della restante parte dell'accordo.

Al riguardo, è sufficiente osservare come un accordo ben può essere steso o completato in parte da uno ed in parte dall'altro contraente o addirittura da un terzo, con il loro consenso. E ciò è quanto non può escludersi essere accaduto nella fattispecie, in difetto assoluto di qualsivoglia ulteriore deduzione di fatto da parte della Cavese.

La rilevata infondatezza del reclamo esime dalla disamina della eccezione di originaria incompetenza della Commissione Tesseramenti sollevata dalla difesa del signor Russo e dalla stessa Commissione Tesseramenti al contrario affermata.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. INSUBRIA A.S.D. AVVERSO L'ORDINANZA ISTRUTTORIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE EMESSA A SEGUITO DI RECLAMO DEL CALCIATORE COMI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010 – Delibera della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010 )

Con atto del 17.12.2010, la società S.C. Insubria A.S.D. interponeva reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Giustizia Federale – V Sezione giudicante – del 13.12.2010 (Com. Uff. n. 117/CGF) con la quale la Sezione, in riferimento alla questione sottoposta allora in esame, ovvero la richiesta di annullamento del tesseramento del calciatore Comi Alessandro in favore della società S.C. Insubria A.S.D. per fraudolenta acquisizione del consenso dell'atleta, previa sospensione del giudizio, rimetteva alla Procura Federale gli atti del procedimento affinché detto Organo, " *accerti la modalità e i tempi della sottoscrizione della lista di trasferimento a titolo definitivo datata 15.1.2010 e depositata presso gli uffici della F.I.G.C. numero seriale 019977, in particolare accerti quando, dove e da chi tale lista è stata sottoscritta, anche attraverso l'esame*

*testimoniale dei soggetti interessati e indicati negli atti processuali, anche con riferimento a quanto contenuto nelle registrazioni telefoniche depositate”, (cfr. Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010).*

La società S.C. Insubria A.S.D. in questa sede lamenta la illegittimità dell’ordinanza per carenza di potere. Si sostiene, in altre parole, che non vi sarebbe alcuna noma nel Codice di Giustizia Sportiva che consenta alla Corte di emanare un simile provvedimento.

La Corte osserva come la spiegata iniziativa debba essere dichiarata inammissibile.

Ed invero vale la pena rilevare che l’art. 34, comma 4, C.G.S., attribuisce agli Organi della Giustizia Sportiva “ *i più ampi poteri di indagine ed accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine*”.

Aggiungasi che “i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della Giustizia Sportiva” (cfr art. 35, comma 5.1. C.G.S.)

Da ultimo giova sottolineare che il Legislatore Federale non ha inteso attribuire in alcuna norma, sia essa di natura Statutaria o contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva, la possibilità di impugnativa di ordinanze istruttorie rese dagli Organi della Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.C. Insubria A.S.D. di Gerenzano (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 15 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete